

REGIONE TOSCANA

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

**SRG06 "LEADER- attuazione strategie di
sviluppo locale" e SRE04 "Start-up non
agricole" del Complemento di Sviluppo Rurale
della Regione Toscana 2023-2027**

Seconda modifica: marzo 2026

Sommario

1. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
2. I GRUPPI DI AZIONE LOCALE	4
2.1 Natura, funzioni e responsabilità.....	4
2.1.1 Natura	4
2.1.2 Funzioni e obblighi	5
2.1.3 Responsabilità	5
2.2 L'organizzazione del GAL	7
2.3 Regolamento interno	7
3. LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL)	8
3.1 La struttura della SSL.....	8
3.1.1 Sotto intervento A.....	8
3.1.1.1 Operazioni ordinarie	10
3.1.1.2 Operazioni specifiche	10
3.1.1.3 I criteri di selezione delle operazioni	11
3.1.2 Sotto intervento B.....	11
3.1.3 Cooperazione LEADER.....	11
3.1.3.1 Procedura di attivazione delle attività di cooperazione del GAL.....	12
3.2 Modifica della SSL	13
3.3 Il piano finanziario della SSL	13
3.4 La chiusura della SSL	13
3.5 Scadenze.....	13
4. SOSTEGNO A FAVORE DEL GAL E DEI BENEFICIARI DIVERSI DAL GAL	14
4.1 Sostegno a favore del GAL	14
4.1.1 Modalità di calcolo e di rendicontazione delle spese dei GAL.....	16
4.1.2 Domanda di sostegno	17
4.1.2.1 Termini e modalità di presentazione delle domande	17
4.1.2.2 Istruttoria della domanda di sostegno, assegnazione dei contributi e varianti	18
4.1.2.3 Altre fasi del procedimento	18
4.1.2.3.1 Variante delle spese previste	18
4.1.2.3.2 Richiesta di variante.....	18
4.1.2.3.3 Istruttoria della richiesta di variante	18
4.1.2.3.4 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione	19
4.1.3 Domande di pagamento	19
4.1.3.1 Pagamenti.....	19
4.1.3.2 Anticipo	19
4.1.3.3 Stato Avanzamento Lavori (SAL)	19
4.1.3.4 Modalità di presentazione della domanda di pagamento (SAL e saldo).....	19
4.1.3.5 Istruttoria della domanda di pagamento (SAL e saldo).....	20
4.1.3.6 Liquidazione delle domande di pagamento	21
4.2 Sostegno a favore di beneficiari diversi dal GAL	21
4.2.1 Il bando.....	22

4.2.2 Obblighi di Pubblicità	23
4.2.3 Presentazione delle domande di sostegno, loro ricevibilità, fase istruttoria, atti di assegnazione e graduatorie	24
5. SUPERVISIONE DEI GAL	24
5.1 Il sistema dei controlli	24
5.1.1 Controlli sulle attività del GAL	24
5.1.2 Controlli in loco con beneficiario GAL.....	25
5.1.3 Controlli ex post con beneficiario Non GAL.....	26
5.2 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO	26
5.2.1 Monitoraggio ordinario	26
5.2.2 Monitoraggio annuale	26
5.3 SISTEMA DI VALUTAZIONE	26
5.4 INCONTRI PERIODICI	26
5.5 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI (sui bandi emanati dai GAL)	26
6. PROCEDIMENTO DI DECADENZA DEI GAL	27
7. COORDINAMENTO CON LE STRATEGIE TERRITORIALI DELLE AREE INTERNE (SNAI)	27
7.1 Compiti di animazione e gestione dei GAL per i Piani di Sviluppo Rurale d'Area (PSRA)	28
7.2 Altri compiti del GAL	28
APPENDICE A: RIFERIMENTI NORMATIVI	30

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento "Disposizioni attuative preliminari schede SRG06 "LEADER- attuazione strategie di sviluppo locale" e SRE04 "Start-up non agricole" del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Toscana 2023-2027" fornisce i primi elementi attuativi delle suddette schede nel contesto delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) 2023 2027 in accordo con quanto stabilito dal Piano Strategico Nazionale (PSN) 2023 2027 e dal CSR della Regione Toscana 2023-2027¹.

I principali destinatari delle presenti Disposizioni sono: a) il sistema regionale: Giunta regionale, Autorità di Gestione regionale FEASR (di seguito 'AdGR'), il settore regionale Responsabile del coordinamento delle attività istruttorie e di controllo Leader (di seguito 'UCI LEADER')², l'Organismo Pagatore Regionale ARTEA (di seguito 'OPR ARTEA'); b) il sistema esterno rappresentato dai GAL e dai beneficiari delle schede SRG06 "LEADER-attuazione strategie di sviluppo locale" e SRE04 "Start-up non agricole".

Il presente documento è adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'AdGR ed è modificabile con le stesse modalità.

I principali riferimenti normativi e regolamentari sono indicati in Appendice A.

Per quanto non esplicitamente descritto nel presente documento si rimanda al documento attuativo "Disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali" del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 FEASR della Regione Toscana approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 1599 del 28.12.2023 e s.m.i.

2. I GRUPPI DI AZIONE LOCALE

I GAL sono i soggetti attuatori dell'iniziativa LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 31 del Regolamento UE 2021/1060. In particolare, i GAL sono i soggetti attuatori esclusivi degli interventi SRG06 "LEADER – attuazione strategie di sviluppo locale" e SRE04 "Start-up non agricole" del PSP 2023- 2027 e del CSR Regione Toscana 2023-2027 e operano in un territorio sub regionale individuato dalla Regione sulla base di criteri oggettivi³.

A seguito di una specifica procedura di selezione⁴, la Giunta Regionale ha individuato i Gruppi di Azione Locale che attueranno l'iniziativa LEADER in Toscana nel periodo di programmazione 2023-2027, ha provveduto al loro riconoscimento e ha approvato contestualmente le Strategie di sviluppo locale (SSL) da questi proposte, sulla base dei requisiti e dei criteri di cui al PSN e al CSR Regione Toscana 2023 2027 ed in relazione ai contenuti previsti dal Reg. (UE) n. 2021/1060 (artt. 31-34) e dal Reg. (UE) n. 2021/2115.

2.1 Natura, funzioni e responsabilità

2.1.1 Natura

I GAL sono soggetti di diritto privato partecipati da enti pubblici costituiti formalmente in una struttura giuridica legalmente riconosciuta di natura associativa o societaria. La scelta della forma giuridica più appropriata tra quelle previste dal codice civile è rimessa al partenariato.

Il GAL, nel perseguimento del suo scopo istituzionale, gestisce risorse pubbliche e persegue finalità pubbliche ed è pertanto assoggettato alle norme sul procedimento amministrativo, ovvero la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, assicurando il rispetto dei principi di economicità, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e alla normativa in materia di anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.

¹ Versione 6.0 approvata con Delibera di Giunta regionale n. 1057 del 28.07.2025

² Settore "Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione LEADER. Usi civici."

³ Delibera di Giunta regionale n. 201 del 06.03.2023

⁴ La procedura attivata in Toscana con i decreti dirigenziali n. 6726 del 04.04.2023 (DGR n. 341 del 03.04.2023) e n. 11758 del 05.06.2023 (DGR n. 561 del 22.05.2023) si è conclusa con Delibera di Giunta regionale n. 201 del 27.11.2023

Il GAL è inoltre assoggettato alle norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) quando opera in qualità di beneficiario diretto del PSN-CSR.

Quando costituito in forma societaria, al GAL è applicabile anche la normativa di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Inoltre il GAL è qualificabile come pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

2.1.2 Funzioni e obblighi

I GAL hanno come funzione primaria l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito: SSL) dei territori Leader di competenza che si traduce nei seguenti compiti:

- svolgere un'accurata azione di animazione allo scopo di rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- redigere una procedura e criteri di selezione dei beneficiari non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione delle operazioni;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;
- comunicare preventivamente agli uffici regionali l'avvio di ciascuna procedura per la selezione dei beneficiari finali prima della sua pubblicazione;
- ammettere e selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno, solo se conformi agli obiettivi, alle scadenze, alle procedure e ai criteri di selezione approvati dalla Giunta regionale e/o dall'AdGR;
- presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione finale;
- supportare, nell'ambito delle proprie competenze, il beneficiario in tutte le fasi del procedimento finalizzate all'ottenimento del contributo;
- predisporre la liquidazione dei finanziamenti concessi secondo le modalità previste dai pertinenti atti regionali e dalle successive disposizioni di ARTEA;
- comunicare al beneficiario finale tutte le informazioni relative alle procedure attivate in suo favore ovvero a suo carico;
- attivare una costante azione di informazione e pubblicità sulle opportunità e sulle realizzazioni di LEADER, in particolare mediante l'attivazione di un sito internet ufficiale del GAL, e verificare nel contempo che i beneficiari finali pubblicizzino il sostegno ricevuto, il tutto almeno secondo le modalità stabilite dall'allegato 3 del Reg. (UE) n. 2022/129 e secondo le apposite Linee guida regionali approvate con DGR n. 392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/comunicazione>
- svolgere altre funzioni/servizi assegnate dall'AdGR con particolare riferimento alla gestione delle risorse Fesr 2023-2027 destinate alle Aree territoriali regionali incluse nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

Nello svolgimento di questi compiti il GAL si rapporta con l'Autorità di Gestione regionale, con l'UCI LEADER e con l'OP ARTEA.

2.1.3 Responsabilità

Il GAL si assume, con la firma dell'atto unilaterale d'obbligo nei confronti di Regione Toscana, le seguenti responsabilità:

1. (se già riconosciuto nel periodo 2014-2022): garantire il rispetto della non sovrapposizione tra le attività della programmazione 2014-2022 e quelle della programmazione 2023-2027;

2. rispettare, nell'attuazione della SSL, la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
3. dichiararsi responsabile di tutto ciò che riguarda i rapporti con i beneficiari finali e i fornitori del GAL;
4. valutare e ammettere le domande di sostegno solo se conformi agli obiettivi, alle scadenze, alle procedure e ai criteri di selezione-approvati dalla Giunta regionale;
5. elaborare, entro otto mesi dall'approvazione della strategia, un piano di comunicazione per accompagnare l'attuazione della strategia di sviluppo locale ed attuarlo coerentemente con quanto in esso indicato;
6. utilizzare i fondi ad esso assegnati unicamente per azioni conformi a quanto previsto nella SSL approvata dalla Giunta regionale;
7. attivare un conto corrente dedicato per la gestione dei fondi trasferiti da ARTEA ai sensi del Sotto intervento B (Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale) per la copertura delle spese di gestione, acquisizione di competenze e animazione sul territorio, dal quale debbono transitare tutte le spese effettuate ai sensi di tale misura;
8. mantenere in ogni caso una contabilità separata e specifica relativa alle attività di programmazione e gestione della SSL;
9. dotarsi di un regolamento interno contenente gli elementi indicati al successivo paragrafo 2.3;
10. garantire l'aggiornamento costante su RNA e SIAN degli aiuti concessi sia a titolo 'de minimis' che notificati o esentati ai sensi dei Regolamenti di riferimento, con l'inserimento degli importi concessi ed erogati;
11. inviare agli uffici regionali entro la scadenza che sarà fissata dall'AdGR un rapporto annuale di esecuzione (cfr. 5.2.2 Monitoraggio annuale) secondo lo schema definito dagli uffici regionali;
12. gestire tutte le procedure di assegnazione e liquidazione dei contributi tramite il sistema informativo di ARTEA;
13. conservare la documentazione relativa ai singoli progetti finanziati secondo le modalità di archiviazione e catalogazione disposte dagli uffici regionali;
14. conservare, per un periodo minimo di cinque anni dopo il termine ultimo per l'esecuzione delle spese⁵, la documentazione relativa ai singoli progetti finanziati a disposizione per eventuali controlli;
15. consentire in ogni momento ai soggetti preposti per il controllo l'accesso nei propri locali per l'effettuazione delle verifiche sull'attività del GAL in rapporto alla gestione della SSL, mettendo a disposizione tutta la documentazione necessaria;
16. nel caso di decadenza del riconoscimento, a trasmettere tutta la documentazione relativa ai singoli progetti finanziati al nuovo soggetto riconosciuto dalla Giunta regionale quale soggetto responsabile dell'attuazione del metodo LEADER nel territorio di riferimento;
17. garantire la sussistenza di tutti i requisiti organizzativi e strutturali che ne hanno determinato il riconoscimento, e comunque a comunicare agli uffici regionali competenti ogni variazione o modifica della struttura societaria od organizzativa della società operante in qualità di GAL;
18. dotarsi, preliminarmente alla produzione degli elenchi di liquidazione, di una polizza rischi per i danni eventualmente arrecati ai beneficiari finali e alle autorità responsabili dell'attuazione del programma, con un massimale pari ad almeno il 5% della spesa pubblica complessiva prevista dalla SSL; una copia di tale polizza deve essere inviata ad ARTEA;
19. inviare ogni tre mesi agli uffici della Giunta regionale, secondo le scadenze prefissate e le modalità previste dalla Regione Toscana (cfr. 5.2.1 Monitoraggio ordinario), i rapporti di monitoraggio relativi agli impegni, alle spese e alle realizzazioni effettuate, secondo lo schema fornito dalla Regione Toscana.

Nello stesso atto unilaterale d'obbligo il GAL indica i soggetti e le modalità di destinazione finale della documentazione relativa alla gestione della SSL e dei beni acquisiti con i fondi FEASR.

⁵ Come indicato nelle Disposizioni comuni sui pagamenti approvate dall'OPR ARTEA

Inoltre, nell'ambito della gestione della propria strategia, il GAL si impegna a:

- a) assumere tutte le decisioni relative alla gestione, assegnazione e liquidazione dei finanziamenti di competenza del GAL mediante deliberazione dell'organo societario;
- b) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- c) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia, adottando le misure correttive per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate, attraverso l'adozione di una metodologia e di strumenti di monitoraggio adeguati;
- e) adottare, entro dodici mesi dall'approvazione della strategia un piano di valutazione ed autovalutazione della SSL;
- f) presentare un piano di lavoro pluriennale - con eventuali aggiornamenti annuali - e un cronoprogramma annuale dei bandi previsti da condividere preventivamente con l'AdGR;
- g) fornire all'AdGR del FEASR tutte le informazioni sull'andamento della strategia di sviluppo locale secondo le modalità indicate;
- h) sottoporre all'AdGR la proposta di criteri di selezione delle operazioni su ciascun intervento da attivare secondo i principi indicati nella SSL;

2.2 L'organizzazione del GAL

IL GAL è tenuto a dotarsi di una struttura organizzativa adeguata a svolgere le mansioni affidategli dalla Regione Toscana come disciplinato negli atti regionali di selezione. Tale organizzazione è disciplinata nel Regolamento interno (di Organizzazione e funzionamento).

2.3 Regolamento interno

Il GAL deve dotarsi di un regolamento interno, adottato dall'organo decisionale del GAL entro tre mesi dall'approvazione della SSL e comunicato agli uffici regionali competenti.

Nel regolamento devono essere descritte in modo accurato almeno i seguenti elementi:

- l'organizzazione della società (organigramma) e le funzioni assegnate ad ogni organo/soggetto della società;
- le modalità di gestione del personale con specifiche per quello destinato a svolgere attività Leader solo part-time e le procedure per l'assegnazione di incarichi esterni;
- i meccanismi per garantire pari opportunità sia all'interno della propria struttura sia nella selezione dei beneficiari finali;
- le modalità di rispetto della normativa relativa al conflitto di interessi e anticorruzione sia da parte del GAL che di tutto il personale permanente e non del GAL (ivi compresi i membri dell'organo decisionale, gli eventuali collaboratori esterni e le loro eventuali strutture tecniche) nelle fasi di assistenza alla presentazione delle domande da parte dei richiedenti e di istruttoria e accertamento finale delle stesse da parte del GAL;
- le modalità di rispetto della normativa relativa ai carichi pendenti;
- le modalità di organizzazione delle procedure di istruttoria e accertamento finale delle domande presentate dai beneficiari;
- le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00;
- i criteri per l'acquisizione, da parte del GAL stesso di lavori di fornitura, installazione e servizi, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, ivi compreso l'impegno al rispetto dell'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari anche con l'indicazione negli strumenti di

pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP);

- le modalità di gestione e trattamento dei dati personali e le relative misure di sicurezza e l'individuazione dei soggetti responsabili, autorizzati e incaricati del trattamento nel rispetto della normativa privacy;
- il riferimento ad altri documenti interni adottati dal Cda o dall'Assemblea per gli ambiti non trattati nel Regolamento.

Qualora ritenuto più funzionale ad una migliore azione amministrativa, il GAL può decidere di disciplinare in altri documenti alcuni ambiti sopra indicati nel regolamento interno (es. privacy, trasparenza, appalti, tracciabilità dei flussi finanziari, ecc.).

3.LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL)

3.1 La struttura della SSL

Con Delibera di Giunta regionale n. 1370 del 27/11/2023 la Regione Toscana ha approvato le sette SSL presentate in risposta al bando di selezione e riconosciuto i relativi GAL in base alle determinazioni del comitato di valutazione appositamente costituito, assegnando loro le risorse indicate nell'Allegato H - Dotazione finanziaria SSL, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa delibera. La dotazione di ciascun GAL è calcolata sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo "Dotazione finanziaria" del bando e su tale base i GAL hanno predisposto sono chiamati a predisporre il piano finanziario definitivo della Strategia (delibera di Giunta Regionale n. 898 del 29.07.2024).

L'attuazione delle SSL si articola in due sotto interventi:

- Sotto intervento A. "Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale", che comprendono azioni specifiche e azioni ordinarie;
- Sotto intervento B. "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale" suddiviso in:
 - Azione B.1 - Gestione;
 - Azione B.2 - Animazione e comunicazione.

Gli interventi per cui si prevede una realizzazione a regia diretta da parte dei GAL - e per i quali essi sono dunque beneficiari diretti - sono quelli inerenti al Sotto intervento B "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale", quelli nell'ambito della cooperazione LEADER e delle operazioni specifiche previste nelle SSL.

3.1.1 Sotto intervento A

Le modalità di attuazione dei vari interventi, comprese le tipologie di beneficiari previsti, i criteri di ammissibilità, i principi sui quali definire i criteri di selezione, gli importi e le aliquote del sostegno sono contenuti nelle Strategie di Sviluppo Locale approvate dalla Giunta Regionale.

Ai fini dell'effettiva attivazione delle SSL, i GAL devono sottoporre all'AdGR le operazioni ordinarie e specifiche nonché i relativi bandi per una verifica finale di coerenza con le schede intervento del PSP e del CSR Toscana vigenti alla data di programmazione dei medesimi bandi.

Sono di competenza dei GAL le procedure di attivazione, gestione, assegnazione, controllo, liquidazione relative ai bandi delle strategie LEADER (interventi SRG06 e SRE04). Al fine di assicurare il raccordo delle attività dei GAL con le attività delle strutture regionali e dell'organismo pagatore ARTEA e di facilitare il monitoraggio e la valutazione dello stato di avanzamento complessivo del CSR, i GAL presentano, dopo l'approvazione delle SSL 2023-27, un piano di lavoro pluriennale -con eventuali aggiornamenti annuali- e un cronoprogramma annuale dei bandi previsti, da condividere preventivamente con l'AdGR unitamente ai relativi criteri di selezione.

L'Autorità di Gestione regionale e gli altri soggetti responsabili delle competenze tecnico amministrative nel trattamento delle domande assicurano che l'Organismo Pagatore regionale sia debitamente informato sulle procedure applicate e sui controlli effettuati sui progetti selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti, e garantiscono che tutte le operazioni svolte nelle varie fasi amministrative siano tracciate tempestivamente sul sistema ARTEA.

In linea con quanto statuito dal Documento attuativo "Disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali"⁶ del CSR Toscana 2023-2027, nel caso dei bandi, al fine di individuare le domande che possono essere ammesse alla successiva fase istruttoria, ARTEA entro 15 giorni dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande trasmette al GAL di riferimento l'elenco delle domande ricevibili pervenute, ordinate secondo i punteggi dichiarati in base ai criteri di selezione e recanti la spesa e il contributo richiesto. Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al 6.5 "Elenchi domande ricevibili nei bandi a investimento" del "Documento attuativo Competenze"⁷.

L'elenco contiene almeno:

- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno (DUA) ;
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno (solo per bandi senza valutazione di commissione);
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo richiesto cumulato;
- l'UTE di riferimento;

Sulla base dei suddetti elementi e della dotazione finanziaria messa a bando, il GAL, con deliberazione dell'organo decisionale, approva l'elenco delle domande che possono essere ammesse alla successiva fase istruttoria e di valutazione.

Come stabilito nel "Documento Attuativo Competenze" sopra richiamato (par. 6.6) le attività istruttorie delle domande presentate dai beneficiari sono di competenza dei GAL secondo il seguente schema:

1. Istruttoria delle domande di sostegno
2. Emissione dell'atto di concessione del finanziamento
3. Istruttoria della richiesta di variante progettuale
4. Istruttoria della richiesta di proroga
5. Istruttoria della revoca/rinuncia
6. Istruttoria delle comunicazioni di subentro
7. Istruttoria della richiesta di anticipo
8. Approvazione dell'Elenco di liquidazione dell'anticipo
9. Istruttoria della richiesta di pagamento per stato di avanzamento lavori (SAL)
10. Approvazione dell'Elenco di liquidazione del SAL
11. Accertamento finale degli interventi realizzati
12. Istruttoria della domanda di pagamento del Saldo
13. Approvazione dell'Elenco di liquidazione del Saldo

Le attività riferite ai punti da 7 a 13 sono svolte dai GAL sulla base di delega conferita dall'organismo pagatore ARTEA ai sensi del Reg. UE 2022/127.

Le graduatorie sono definite e approvate dai GAL.

⁶ Approvato, nella versione vigente, con Delibera della Giunta Regionale n. 237 del 03.03.2025 Allegato B

⁷ Approvato, nella versione vigente, con Delibera della Giunta Regionale n. 742 del 25.06.2024 – Allegato B

Ai sensi del bando di selezione, nell'ambito delle SSL, possono essere previste operazioni specifiche e un massimo di cinque operazioni ordinarie per rispondere alle esigenze di sviluppo territoriale.

3.1.1.1 Operazioni ordinarie

Per operazioni ordinarie si intendono quelle contemplate e previste dal PSP e che trovano la loro base giuridica nel Reg. (UE) n. 2021/2115. Tra le operazioni ordinarie sono comprese le operazioni nell'ambito dell'intervento "SRE04 – Start up non agricole" purché coerenti con le finalità delle SSL. Nel rispetto dei requisiti fissati dagli articoli di riferimento del Regolamento e nel PSP, i GAL possono sottoporre all'approvazione dell'AdGR eventuali elementi di flessibilità o semplificazione allo scopo di adattare le operazioni ordinarie ai propri territori. Le operazioni ordinarie possono essere attivate solo attraverso avviso pubblico, anche a sportello.

3.1.1.2 Operazioni specifiche

Le operazioni specifiche, invece, sono intese come operazioni caratterizzate da elementi di contenuto e/o risultati e/o attuativi sostanzialmente differenti rispetto alle operazioni ordinarie (ad esempio, consolidando l'approccio dei Progetti di rigenerazione delle Comunità attuati durante il periodo di programmazione 2014-2022, che la Regione Toscana intende incoraggiare anche nella programmazione 2023-2027).

Le operazioni specifiche previste dalle SSL possono essere attivate attraverso le seguenti modalità:

1. avviso pubblico - anche a sportello - predisposto dal GAL;
2. in convenzione: il GAL elabora un'idea progettuale e seleziona uno/più soggetti che la realizzano in convenzione;
3. a gestione diretta: il GAL è esso stesso beneficiario di una operazione o progetto e, se necessario, può eventualmente selezionare fornitori di beni e servizi ritenuti strategici per la realizzazione del progetto stesso;
4. modalità mista (a gestione diretta + bando): per alcune operazioni, è possibile prevedere la combinazione di una azione a gestione diretta e di una/più azioni attuate tramite la pubblicazione di un bando predisposto dal GAL.

Le operazioni specifiche, contenute nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) approvata dalla AdGR, sono oggetto di una progettazione di dettaglio ("Progetto di attivazione") realizzata dal GAL in stretto raccordo con la AdGR. A tal riguardo, possono verificarsi due fattispecie relativamente alle azioni specifiche contenute in ciascuna SSL:

- a) l'azione specifica è riconducibile ai Progetti di Comunità⁸;
- b) l'azione specifica non è riconducibile ai Progetti di Comunità.

Nell'ipotesi sub a) il percorso di elaborazione del "Progetto di attivazione" prevede le modalità di collaborazione tra Regione Toscana e GAL secondo quanto svolto nei Progetti di Comunità nella programmazione PSR 2014-2022.

Nell'ipotesi sub b) il GAL deve presentare alla AdGR un Progetto di Attivazione che contenga almeno i seguenti elementi di dettaglio necessari per la approvazione specifica e vincolante da parte dell'Autorità di Gestione Regionale:

- relazione descrittiva dell'azione specifica da cui si evincano con chiarezza:
 - le finalità generali e gli obiettivi definiti misurabili mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;
 - le tipologie di attività previste;
 - i beneficiari previsti;
 - i risultati attesi dall'attivazione dell'azione specifica misurabili mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;
 - la dimostrazione che l'azione specifica apporta un valore aggiunto rispetto alle azioni attuate in modalità ordinaria;
 - le modalità di attivazione di cui sopra con relative motivazioni di scelta;

⁸ Delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 21/12/2020

- i rischi dell'azione specifica e le misure che il GAL intende adottare per mitigarli;
- il cronoprogramma delle attività;
- il piano finanziario.

3.1.1.3 I criteri di selezione delle operazioni

Il GAL sottopone annualmente, entro il 31 gennaio, la proposta di criteri di selezione degli interventi che intende attivare nell'annualità di riferimento coerenti con il Piano di lavoro annuale e con la proposta di cronoprogramma annuale dei bandi

I criteri di selezione delle operazioni sono redatti nel rispetto dei principi di selezione contenuti nella SSL.

I criteri di selezione sono approvati dall'AdGR dopo aver verificato la coerenza con la SSL e con i principi stessi, nonché la loro misurabilità ed efficacia.

3.1.2 Sotto intervento B

Per accedere al sostegno, i GAL aventi diritto devono presentare regolare domanda di sostegno e/o di pagamento secondo le procedure che saranno dettagliate nelle specifiche disposizioni a cura rispettivamente della Regione o dell'Organismo Pagatore ARTEA. L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore sarà comunque subordinata all'esito positivo dei controlli anch'essi dettagliati con successivo apposito atto.

Per la rendicontazione del costo del personale, – per il quale comunque si rinvia al successivo paragrafo 4.1.1 'Modalità di calcolo e di rendicontazione delle spese dei GAL' – si adotta il sistema della tariffa oraria previsto dall'art. 55 del Reg. (UE) 2021/1060 sulla base di timesheet di registrazione dell'impegno dei dipendenti sui vari ambiti di attività.

3.1.3 Cooperazione LEADER

Come previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/1060, le attività di cooperazione LEADER e la loro preparazione sono selezionate nell'ambito delle Strategie di Sviluppo Locale.

Ai sensi del bando di selezione delle SSL, sono finanziati:

1. i progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale)
2. il supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i GAL siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

Lo scopo della cooperazione è di favorire la costruzione di partenariati e la creazione di relazioni fra territori con cui condividere esperienze e buone prassi, apportando valore aggiunto alla strategia di sviluppo locale con la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali. I progetti di cooperazione devono essere caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali rivolte alla diffusione di buone prassi, allo sviluppo di esperienze innovative e alla realizzazione di interventi di sistema.

Per poter essere ammissibili, le operazioni di cooperazione devono:

1. prevedere il coinvolgimento di almeno due partner italiani, di cui almeno un GAL selezionato in ambito LEADER/CLLD (cooperazione interterritoriale), o di almeno due partner selezionati in Stati differenti, di cui almeno un GAL italiano selezionato in ambito LEADER 2023-2027 (cooperazione transnazionale);
2. designare un GAL capofila;
3. riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati effettivamente misurabili mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;
4. prevedere la realizzazione di un'azione comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne la vitalità e la durata nel tempo e a ricercare la complementarità con altri programmi e/o strumenti di finanziamento europei, nazionali o regionali;
5. dimostrare di apportare un valore aggiunto rispetto alle azioni attuate in modalità non di cooperazione in termini di miglioramento della competitività economica e sociale del territorio, dei risultati/prestazioni dei prodotti /servizi realizzati, della divulgazione di informazioni, buone pratiche e know-how.

Nell'ambito dei progetti di cooperazione possono essere coinvolti altri partner quali: altri GAL; associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di progetti di sviluppo locale, all'interno o al di fuori dell'Unione Europea; associazioni di partner locali pubblici e/o privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di progetti di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione Europea. Non sono ammissibili operazioni finalizzate esclusivamente allo scambio di esperienze e/o formazione.

La cooperazione, laddove i GAL intendano attuarla, è integrata nella Strategia di Sviluppo Locale, in cui devono essere descritte le idee progetto, i GAL partner presumibilmente coinvolti, la dotazione finanziaria prevista (al massimo il 10% del sotto intervento A) e le modalità di attuazione individuate tra le seguenti:

- a) in convenzione - il GAL elabora un'idea progettuale e seleziona uno/più soggetti che la realizzano in convenzione
- b) a gestione diretta - il GAL è esso stesso beneficiario di una operazione o progetto e, se necessario, può eventualmente selezionare fornitori di beni e servizi ritenuti strategici per la realizzazione del progetto stesso
- c) modalità mista (a gestione diretta + bando) - combinazione di una azione a gestione diretta e di una/più azioni attuate tramite la pubblicazione di un bando predisposto dal GAL.

Nell'ambito della cooperazione, i GAL possono dunque essere beneficiari diretti, oltre che per le attività relative alla preparazione del/dei progetto/i di cooperazione e, in fase di attuazione a quelle di coordinamento, anche per quelle direttamente legate alla sua attuazione.

Le linee di lavoro progettuali previste devono essere correlate agli ambiti tematici sui quali verte la Strategia e deve essere data evidenza delle motivazioni che ne collegano le finalità con i bisogni emersi nel corso della sua elaborazione attraverso l'animazione territoriale.

3.1.3.1 Procedura di attivazione delle attività di cooperazione del GAL

I progetti di cooperazione delineati nelle SSL ed approvati nelle loro linee generali dalla AdGR sono oggetto di una progettazione di dettaglio da parte del GAL denominata "Progetto di attivazione della cooperazione".

Il "Progetto di attivazione della cooperazione" contiene almeno i seguenti elementi di dettaglio necessari per la approvazione specifica e vincolante da parte dell'Autorità di Gestione Regionale:

- relazione descrittiva del progetto concreto di cooperazione da cui si evincano con chiarezza:
 - le finalità generali e gli obiettivi definiti misurabili mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;
 - i partner locali, regionali, nazionali, internazionali coinvolti e il loro ruolo nel progetto;
 - gli aspetti comuni ai territori rurali diversi;
 - le attività comuni realizzate con i territori di riferimento;
 - i risultati attesi dal progetto stesso misurabili mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;
 - i benefici indiretti per i territori di riferimento dei partners;
 - le modalità attuative di cui ai punti a) b) o c) indicate nel paragrafo precedente;
 - la dimostrazione che il progetto apporta un valore aggiunto rispetto alle azioni attuate in modalità non di cooperazione nei termini previsti al punto 5 del paragrafo precedente;
 - i rischi del progetto di attivazione e le misure che il GAL intende adottare per mitigarli;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - il piano finanziario.

Il "Progetto di attivazione della cooperazione" deve essere inviato alla AdGR, e per conoscenza all'UCI LEADER. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto la AdGR lo approva, fatte salve eventuali richieste di integrazione/modifica.

3.2 Modifica della SSL

Le modifiche alle strategie di sviluppo locale devono essere inviate alla AdGR e all'UCI LEADER. La AdGR verifica che la modifica proposta sia coerente con la programmazione settoriale regionale e locale, oltre che con il PSP ed il CSR e prepara l'atto per l'approvazione della nuova SSL da parte della Giunta. Le tipologie di modifica alla SSL che richiedono un'approvazione da parte della Giunta regionale preventivamente alla loro messa in opera sono:

- a) una variazione in aumento o diminuzione pari o superiore al 10% della dotazione per azione ordinaria/specifica/cooperazione di cui al piano finanziario allegato alla SSL approvata dalla Giunta regionale;
- b) qualsiasi variazione nei tematismi scelti rispetto a quelli approvati con delibera di giunta regionale;
- c) la soppressione o attivazione di una azione ordinaria/specifica/cooperazione.

Nel corso dell'attuazione, comunque, qualsiasi modifica nei tematismi scelti all'atto di prima presentazione della SSL può trovare giustificazione solo in casi specifici collegati a mutamenti significativi del quadro socio-economico che producono un significativo mutamento dei fabbisogni territoriali o a esigenze derivanti dalla programmazione.

Le modifiche alle SSL che non rientrano nei casi di cui alle lettere a), b) e c), sopra citati devono comunque essere trasmesse alla AdGR e per conoscenza al responsabile dell'UCI LEADER almeno 30 (trenta) giorni prima della loro applicazione per la verifica della coerenza con la programmazione settoriale regionale e locale.

Trascorso tale termine temporale, in assenza di comunicazioni da parte degli uffici regionali competenti, le modifiche si ritengono approvate.

Le richieste di modifica delle SSL possono essere presentate fino al 30/6/2027 (escluso i piani finanziari) salvo che, a seguito di accertamento di economie nella gestione delle SSL da parte dei vari GAL e/o eventuale rimodulazione delle risorse assegnate da parte della Regione Toscana all'intervento Leader del CSR 2023-27 si renda necessario l'aggiornamento complessivo delle SSL.

3.3 Il piano finanziario della SSL

I fondi disponibili sui sotto interventi A e B sono ripartiti a ciascun GAL secondo specifici criteri descritti nel bando di selezione dei GAL e delle SSL. Le modalità di ripartizione si basano su una serie di parametri tesi a declinare in maniera più puntuale e specifica il concetto di ruralità di ciascun ambito rispetto al dato complessivo dei comuni elegibili ed, evidentemente, a premiare i singoli territori che ne esprimono le caratteristiche in maggior misura rispetto al complesso. Si tratta di parametri sociali (abitanti, densità abitativa), economici (imprese agricole, imprese attive, addetti agricoli), di vantaggio/svantaggio relativo (estensione superficiale, superficie montana ed insulare).

3.4 La chiusura della SSL

La chiusura della Strategia di Sviluppo Locale avviene con le seguenti modalità:

- conclusione delle operazioni di accertamento finale per tutti i progetti ed effettuazione delle relative erogazioni;
- conclusione delle operazioni di verifica delle spese di funzionamento e gestione sostenute dal GAL con recupero di eventuali economie;
- conclusione delle operazioni di controllo in loco in conformità con le procedure definite ai sensi degli art. 59 e 77 del Reg. 2021/2116;
- presentazione da parte del GAL di una relazione finale sull'attuazione del programma.

3.5 Scadenze

Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione delle risorse pubbliche programmate con il CSR 2023- 27,

in coerenza con quanto già previsto dalle 'disposizioni comuni per gli investimenti materiali e immateriali'⁹ i Gal sono chiamati a programmare le loro attività affinché le domande di pagamento a saldo per il sotto intervento A) vengano presentate entro il 31 dicembre 2027 in modo da consentire, all'inizio del periodo N+2 di attuazione del CSR (ovvero gennaio 2028), la corretta individuazione delle eventuali risorse inutilizzate e/o economie di spesa e la programmazione delle attività necessarie e conseguenti per il loro integrale reimpiego, rendicontazione e pagamento entro la data di chiusura della programmazione (31.12.2029).

In conseguenza di quanto sopra, i **termini di scadenza** per la presentazione degli atti/documenti relativi agli interventi gestiti dai GAL sono stabiliti come segue:

- a) 30/6/2027: presentazione di modifiche delle SSL (escluso piani finanziari) e con le eccezioni indicate al punto precedente.
- b) 31/12/ 2027: presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo da parte dei beneficiari diversi dal GAL selezionati nell'ambito delle azioni previste dalle SSL approvate entro il 30/06/2027
- c) 31/03/2028: accertamento delle eventuali risorse inutilizzate e/o economie nella gestione delle SSL da parte dei vari GAL
- d) 31/03/2028: eventuale aggiornamento definitivo delle SSL conseguente all'accertamento di cui alla precedente lett. c),
- e) 31/12/2028: presentazione delle domande di pagamento a titolo di saldo da parte dei beneficiari diversi dai GAL selezionati a seguito di scorrimenti di graduatorie e/o attivazione/riattivazione di interventi dei GAL eventualmente adottati per attribuire risorse inutilizzate e/o per riassorbire economie di spesa
- f) 31/01/2029: presentazione delle domande di pagamento a titolo di saldo finale da parte dei GAL per il sotto intervento A
- g) 31/03/2029: presentazione delle domande di pagamento a titolo di saldo finale da parte dei GAL per il sotto intervento B
- h) 31/05/2029: presentazione alla Regione Toscana, da parte dei GAL, della relazione finale sull'attuazione del programma.

4. SOSTEGNO A FAVORE DEL GAL E DEI BENEFICIARI DIVERSI DAL GAL

4.1 Sostegno a favore del GAL

Come riportato al par. 3.1, gli interventi per cui si prevede una realizzazione a regia diretta da parte dei GAL - e per i quali essi sono dunque beneficiari diretti - sono quelli inerenti al Sotto intervento B. Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale, quelli nell'ambito della cooperazione LEADER e delle operazioni specifiche previste nelle SSL.

Spese ammissibili

SOTTO INTERVENTO A – AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

Relativamente alle **azioni di accompagnamento**, correlate a determinate operazioni previste nella SSL, delle quali il GAL può essere beneficiario, le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti categorie:

- partecipazione del personale del GAL ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi all'operazione;
- informazione e aggiornamento dei beneficiari dell'operazione;
- realizzazione e divulgazione di studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche correlate e materiale

⁹ Vedi nota 6

- informativo correlato all'operazione;
- comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti all'operazione;
- organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di gestione, monitoraggio e valutazione inerenti all'operazione correlata.

SOTTO INTERVENTO A – COOPERAZIONE LEADER

Relativamente alla cooperazione LEADER, le spese ammissibili alle azioni per la preparazione e attuazione dei relativi progetti sono riconducibili alle seguenti categorie:

- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche;
- comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti;
- organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di animazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti;
- partecipazione a eventi e incontri tra partner;
- organizzazione eventi e/o attività definite nel progetto;
- spese relative alla realizzazione dell'azione comune e alla costituzione e gestione corrente dell'eventuale struttura comune.

SOTTO INTERVENTO B – ANIMAZIONE E GESTIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO

Il sotto intervento B 'Animazione e Gestione delle Strategie di Sviluppo' è diviso in:

- Azione B.1 – Gestione
- Azione B.2 – Animazione e comunicazione

Come indicato dalla scheda intervento SRG06 del CSR Toscana 2023-27, le spese ammissibili relative al sotto intervento B sono riconducibili alle seguenti categorie:

- informazione, comunicazione, pubblicità e trasparenza legate all'implementazione delle SSL;
- partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dell'organo decisionale) ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi alle SSL;
- formazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner) addetto all'elaborazione e all'esecuzione della SSL;
- micro-interventi materiali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività di gestione e animazione delle SSL, compresi arredi e dotazioni tecnologiche. Per micro-intervento si intende l'acquisto di beni materiali per una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro;
- progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale;
- funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico-amministrative del GAL;
- realizzazione e divulgazione di studi, ricerche e materiale informativo;
- costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia

Il sostegno destinato all'Azione B.2 deve costituire almeno il 30% del Sotto intervento B.

La scheda intervento SRG06 del CSR Toscana 2023-27 contiene, tra l'altro, i due criteri:

- CR01 "Per ciascuna SSL potrà essere prevista una dotazione finanziaria compresa tra un minimo di 2,5 milioni di euro e un massimo di 14 milioni di euro. Un importo massimo del 5% dei fondi potrà essere utilizzato nei comuni limitrofi all'area delimitata"
- CR17 "Nell'ambito delle SSL possono essere finanziati progetti sia nelle zone rurali che in quelle urbane; i progetti nelle aree urbane devono essere coerenti con le finalità e i risultati delle Strategie di Sviluppo Locale e dimostrare chiaramente di avere ricadute nelle zone rurali"

Tali principi sono applicabili sia al Sotto intervento A che al Sotto intervento B.

Nell'ambito del Sotto intervento B, il sostegno per le spese gestionali, ivi comprese le sedi della società, è quindi riconosciuto anche a fronte di rendicontazione di spese sostenute al di fuori del territorio eligibile, allorché sia dimostrata dal GAL la ricaduta positiva sul territorio eligibile (è per esempio il caso delle spese

sostenute per la sede della società che per ragioni logistiche sia più conveniente porre in luogo baricentrico e facilmente raggiungibile, pur non eligibile al metodo Leader).

4.1.1 Modalità di calcolo e di rendicontazione delle spese dei GAL

Ai sensi dell'art. 83 del Reg. UE 2021/2115 le sovvenzioni previste relativamente ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale (tra cui SR06 Leader) possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
- b) costi unitari
- c) somme forfettarie
- d) finanziamento a tasso fisso.

Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

Nel caso di Regione Toscana i costi sostenuti dai GAL per il personale si determinano utilizzando l'opzione del costo unitario (prevista dall'articolo 55 comma 2 lettera a) del Regolamento UE 2021/1060 'Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni') ovvero mediante il calcolo di una "tariffa oraria dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale".

Trattandosi dei "più recenti" costi del lavoro documentati, il calcolo per l'individuazione della tariffa oraria viene ripetuto annualmente sulla base dei dati forniti dai GAL e riscontrabili, per l'anno di riferimento, con le modalità che saranno definite con successivo decreto dirigenziale

Il costo lordo del lavoro è rappresentato dalle componenti di costi diretti (retribuzione lorda – al netto di straordinari e rimborsi - e contributi in conto ditta - INPS e INAIL) e indiretti (maturati, ma ancora da erogare). Nel caso di soggetti neo assunti per i quali non è disponibile il prospetto del costo annuo lordo relativo all'anno precedente si utilizza il prospetto previsionale che prevede le stesse identiche componenti di costo, laddove applicabili.

Il costo del personale dei GAL è, quindi, determinato moltiplicando la tariffa oraria per il numero di ore effettivamente lavorate.

Applicando la tariffa oraria così calcolata il numero complessivo di ore rendicontate per persona, per un determinato anno, non può superare il numero di ore utilizzate per il calcolo, cioè 1.720 nel caso di lavoro a tempo pieno, o la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale.

Le ore effettivamente lavorate e rendicontate devono essere documentate da timesheet firmati dal responsabile tecnico amministrativo, corredate da apposita documentazione a dimostrazione della corretta definizione dell'unità di tariffa oraria. Allo scopo di consentire la verifica del rispetto del vincolo delle 1.720 (o corrispondenti) ore annue complessivamente rendicontabili, il GAL dovrà fornire all'amministrazione regionale i timesheet attestanti le ore rendicontate, relative non solo alle attività realizzate per l'attuazione della SSL, ma a tutte le attività svolte nell'anno.

Nel caso di personale del GAL non inquadrato da un CCNL (es. CO.CO.CO. o professionisti) si procede con la rendicontazione dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, dietro presentazione dei giustificativi di spesa e pagamento.

Tutte le altre spese ammissibili nell'ambito dell'intervento SRG06 B, diverse da quelle per il personale, sono calcolate secondo il metodo dei costi reali sulla base della rendicontazione puntuale delle spese effettivamente sostenute, dietro presentazione dei giustificativi di spesa e pagamento.

Resta inteso che le spese complessive riconosciute al GAL per il funzionamento non possono essere superiori, al termine della programmazione, all'importo complessivo previsto per il Sotto Intervento B con l'approvazione delle singole Strategie di Sviluppo Locale ed eventuali aggiornamenti.

Per ulteriori disposizioni specifiche si rinvia a decreti regionali dirigenziali di dettaglio.

4.1.2 Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa e devono contenere tutte le informazioni necessarie ed essere corredate di tutti i documenti essenziali ai fini dell'istruttoria e valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nelle presenti disposizioni.

4.1.2.1 Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di sostegno è presentata dal GAL successivamente al suo formale riconoscimento da parte della Giunta regionale, a seguito di apposita comunicazione dell'ufficio regionale competente per la gestione LEADER e per il coordinamento delle attività istruttorie del Leader (di seguito 'UCI LEADER'), contestualmente alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da parte del rappresentante legale del GAL, nei confronti della Regione Toscana.

L'ammissibilità dei costi di cui al sotto intervento B decorre dalla data di riconoscimento del GAL ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1370 del 27/11/2023 di approvazione delle SSL e di riconoscimento dei GAL. L'ammissibilità dei costi di cui al sotto intervento A con GAL beneficiario (cooperazione, azioni specifiche e progetti di accompagnamento) decorre dalla data di riconoscimento del GAL della menzionata Delibera di Giunta Regionale n. 1370 del 27/11/2023.

La domanda deve essere presentata:

- esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it

- solo dopo aver costituito/aggiornato la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA).

La domanda e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente dichiara in DUA di aver ricevuto piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

4.1.2.2 Istruttoria della domanda di sostegno, assegnazione dei contributi e varianti

L'UCI LEADER (competente per l'istruttoria delle domande di sostegno dei GAL) è individuato e da specifici atti organizzativi della Direzione 'Agricoltura e Sviluppo Rurale'.

L'istruttoria delle domande di sostegno dei GAL, l'assegnazione dei contributi, le varianti e gli adattamenti tecnici sono disciplinati dalle "disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali"¹⁰ approvate dalla Giunta Regionale.

4.1.2.3 Altre fasi del procedimento

4.1.2.3.1 Variante delle spese previste

Sono considerate varianti soggette ad autorizzazione le modifiche con aumenti o diminuzioni di importo superiore al 25% del totale della spesa ammessa per macro-tipologia di spesa indicata nella domanda di sostegno; le modifiche di importo minore possono essere eseguite senza autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale all'UCI LEADER, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

Per macro-tipologia di spesa si intendono:

- spese del personale;
- spese di funzionamento;
- spese generali divise tra spese inerenti alla gestione e spese inerenti all'animazione.

Le varianti devono comunque rispettare i vincoli relativi all'importo destinato all'attività di animazione e comunicazione (non inferiore al 30% della dotazione assegnata a ciascun GAL).

Le varianti delle spese previste devono essere preventivamente valutate e autorizzate dall'UCI LEADER prima della loro realizzazione; a tal fine deve essere presentata una specifica richiesta, come indicato nel successivo paragrafo "Richiesta di variante".

4.1.2.3.2 Richiesta di variante

La richiesta di variante deve essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA prima della esecuzione delle spese relative ed entro il 30° giorno precedente alla scadenza prevista nell'atto di assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento o del SAL, dandone opportuna e contestuale comunicazione all'UCI LEADER. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti.

4.1.2.3.3 Istruttoria della richiesta di variante

L'istruttoria della richiesta di variante consiste nella verifica degli elementi sopra elencati; nel caso di esito positivo, l'UCI LEADER provvede:

¹⁰ vedi nota 6

1. a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese del progetto nonché l'importo del contributo;
2. ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria, per l'eventuale modifica dell'atto di assegnazione;
3. a comunicare al GAL l'esito motivato dell'istruttoria.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione della spesa complessiva ammessa, l'importo del contributo assegnato viene ridotto ai fini del rispetto degli importi massimi previsti nel piano finanziario allegato alla SSL e approvato dalla Giunta regionale.

4.1.2.3.4 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate all'UCI LEADER tramite PEC. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

4.1.3 Domande di pagamento

4.1.3.1 Pagamenti

Sono di competenza di ARTEA le funzioni successive di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, sulla base di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/127 contenente disposizioni riguardanti le funzioni attribuite all'Organismo Pagatore.

4.1.3.2 Anticipo

Il GAL, successivamente alla notifica dell'atto di assegnazione del finanziamento da parte dell'UCI LEADER, può richiedere il versamento di un anticipo mediante apposita modulistica informatizzata disponibile sul sistema informativo di ARTEA e sulla base delle disposizioni per le domande di pagamento approvate dall'organismo pagatore Artea.

4.1.3.3 Stato Avanzamento Lavori (SAL)

Sono ammesse domande di SAL a fronte delle spese già sostenute; non è possibile presentare più di una domanda di SAL per semestre, inteso come periodo 1 gennaio/30 giugno e 1 luglio/31 dicembre di ogni anno. L'importo cumulato delle domande di SAL presentate in un determinato anno solare non può eccedere la quota annuale relativa allo stesso anno indicata nella tabella finanziaria relativa alla ripartizione delle risorse comunicato all'Autorità di gestione, cumulato con gli importi relativi alle annualità precedenti eventualmente non richiesti nelle precedenti domande di SAL.

La liquidazione del SAL per i costi di gestione e animazione non è subordinata alla preventiva costituzione in favore di Artea di una fidejussione a garanzia da parte dei GAL, in quanto su ciascuna liquidazione il responsabile dell'UCI LEADER rilascia all'OPR il nulla osta all'autorizzazione al pagamento a conclusione delle verifiche sul corretto svolgimento delle attività dei GAL.

4.1.3.4 Modalità di presentazione della domanda di pagamento (SAL e saldo)

Le modalità di presentazione delle domande di pagamento e di espletamento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle disposizioni dell'organismo pagatore Artea.

Le domande di pagamento devono essere accompagnate da una relazione, redatta dal Responsabile tecnico amministrativo del GAL per l'attuazione del metodo LEADER CSR 2023-2027, sul collegamento delle spese rendicontate con gli obiettivi della scheda intervento SRG06 e contenente tutti gli elementi utili per l'esame della domanda.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per le liquidazioni delle domande di pagamento dei GAL - individuato con specifici atti organizzativi della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - in relazione al territorio di riferimento del GAL - ne riscontri la necessità.

Nel caso in cui la documentazione di corredo alla domanda di pagamento non sia completa, l'Ufficio competente per le liquidazioni invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine massimo di 30 giorni di

calendario dalla ricezione della richiesta (fa fede la data attestata nella ricevuta della PEC), il GAL è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della stessa e l'inammissibilità delle spese oggetto di integrazione.

4.1.3.5 Istruttoria della domanda di pagamento (SAL e saldo)

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento dello stato di avanzamento delle spese previste o di accertamento finale. In fase di accertamento della domanda di saldo finale deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica, ove possibile e pertinente, delle realizzazioni e dei beni acquistati previsti nella domanda di sostegno e confermati dall'atto di assegnazione dei contributi. La domanda di SAL può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione delle spese previste. In tali casi i controlli amministrativi possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia ai sensi dell'art. 72 del Reg. (UE) n. 2021/2116, per cui la verifica è solo documentale.

In ogni caso, la verifica documentale comprende:

- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti effettuati;
- la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare, ove pertinente:

- l'effettiva realizzazione e imputabilità ai GAL delle spese oggetto della domanda;
- la avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti o realizzati;
- la conformità di quanto realizzato con quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di sostegno;
- la fruibilità di quanto acquistato/realizzato e la funzionalità degli investimenti effettuati rispetto alle attività previste nella domanda di sostegno,
- la verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità come indicati nelle Disposizioni comuni per gli interventi materiali e immateriali.

L'Ufficio competente per le liquidazioni provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, ove pertinente, controfirmato dal soggetto competente per il GAL o da un suo rappresentante;
- ad approvare, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs n. 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale o di SAL;
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs n. 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al GAL.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo l'Ufficio competente per le liquidazioni provvede:

- a comunicare al GAL tramite PEC le motivazioni, specificando che il GAL ha 10 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della PEC, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

La durata del procedimento di istruttoria della domanda di pagamento non può eccedere i 60 giorni, nel caso di SAL, e 90 giorni nel caso di saldo (i termini sono incrementati di 30 giorni qualora si ricada nel periodo che intercorre dal 1 al 31 Agosto). Tale termine decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento completa di ogni elemento.

4.1.3.6 Liquidazione delle domande di pagamento

Contestualmente all'invio tramite il sistema ARTEA di ciascuna liquidazione del SAL o del saldo, l'Ufficio competente per le liquidazioni invia gli esiti dell'istruttoria all'UCI LEADER, con richiesta di nulla osta al pagamento.

ARTEA, organismo pagatore, procede alla liquidazione esclusivamente previa acquisizione del nulla osta. Per il pagamento degli stati di avanzamento e del saldo, il nulla osta degli uffici regionali è condizionato alla verifica dell'effettivo avanzamento procedurale e finanziario del programma di competenza di ciascun GAL sulla base dei seguenti elementi:

- espletamento delle procedure per la selezione dei beneficiari finali;
- pubblicazione delle graduatorie provvisorie e finali;
- attività di animazione svolta relativamente ai ~~sui~~ bandi pubblicati e di prossima pubblicazione;
- attività di informazione ai beneficiari privati e pubblici;
- contratti di assegnazione emessi;
- indicatori fisici di realizzazione e livello di spesa raggiunto;
- accertamenti effettuati su domande ~~per~~ di SAL e saldo presentate dai beneficiari ~~effettuati~~;
- regolarità e completezza dei rapporti di esecuzione e di ogni altro tipo di adempimento a carico dei GAL;
- partecipazione ad eventi e a corsi di aggiornamento, formazione e informazione organizzati dalla Regione Toscana e dalla Rete Rurale Nazionale;
- esito dei controlli sull'attività dei GAL da parte degli Uffici Regionali .

I parametri di cui sopra sono desunti:

- dai rapporti trimestrali e dalla relazione annuale redatti dai GAL, come previsto al paragrafo "Monitoraggio e rapporti di esecuzioni" del bando di selezione delle SSL e dei GAL,
- dai cronoprogrammi periodicamente inviati all'UCI LEADER
- dai dati desunti dal sistema ARTEA; tali informazioni possono inoltre essere accertate anche mediante visite periodiche effettuate presso la sede del GAL, tramite accesso al sito internet ufficiale del GAL, ovvero ulteriori eventuali modalità di accertamento.

Solo a seguito dell'esito positivo di tali verifiche, l'UCI può vistare la richiesta di nulla osta alla liquidazione dei fondi presentata dal GAL inviandone copia al GAL stesso, all'Ufficio per le liquidazioni pagamenti e ad ARTEA. Qualora non sia avvenuto il rilascio del nulla osta per inadempienza del GAL, i termini per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo sono sospesi e conseguentemente il GAL è tenuto a prorogare i termini di validità della polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura, pena la decadenza dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento relative agli importi rendicontati come SAL saranno messe in liquidazione fino al raggiungimento dell'intero importo assegnato al netto dell'anticipo corrisposto. Una volta raggiunto tale importo il GAL potrà presentare esclusivamente domande di SAL e di saldo conclusivo al solo scopo di rendicontare l'anticipo ricevuto. Qualora questo importo non sia totalmente rendicontato, sarà definito l'importo da restituire e saranno attivate tutte le procedure per il recupero. Lo svincolo della fidejussione a garanzia del pagamento dell'anticipo sarà effettuato solo a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento da parte di ARTEA.

4.2 Sostegno a favore di beneficiari diversi dal GAL

Come già evidenziato precedentemente sono di competenza dei GAL le procedure di attivazione, gestione, assegnazione, controllo, liquidazione relative ai bandi delle strategie LEADER (interventi SRG06 e SRE04) a favore di beneficiari terzi. Per queste attività i GAL devono, quindi, procedere alla redazione e pubblicazione dei bandi per la selezione dei beneficiari finali, all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare ad ARTEA Organismo pagatore regionale.

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali dei procedimenti con la relativa tempistica, al netto di eventuali sospensioni e/o interruzioni dei termini del procedimento (art. 6 L.241/90 s.m.i.) e fatta salva diversa indicazione dei singoli bandi:

	FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE della fase	TERMINI
1	Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	Entro Il termine di scadenza stabilito nei singoli bandi
2	Ricezione delle domande di sostegno	ARTEA	Entro Il termine di scadenza stabilito nei singoli bandi
3	Protocollazione delle domande di sostegno	ARTEA	Entro 1 giorno dalla ricezione della domanda
4	Verifica ricevibilità delle domande presentate ed invio elenco via pec al Gal per l'avvio della fase istruttoria.	ARTEA	Entro 15 gg. Lavorativi successivi al termine di scadenza del bando
5	Decreto di approvazione dell'elenco delle domande ricevibili	GAL	Entro 20 giorni dalla ricezione dell'elenco delle domande ricevibili
6	Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	GAL	Entro 30 giorni dall'approvazione dell'elenco provvisorio
7	Istruttoria di Ammissibilità e emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	GAL	Entro 60 giorni successivi all'avvio del procedimento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
8	Approvazione graduatoria	GAL	Entro i 30 giorni successivi alla data di conclusione delle istruttorie
9	Presentazione domanda di variante successiva all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
10	Istruttoria domanda di variante	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione
11	Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento a saldo stabilita nell'atto di assegnazione
12	Istruttoria domanda di proroga	GAL	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
13	Comunicazione cambio di Beneficiario	Beneficiario	Entro 30 giorni dall'avvenuto cambio
14	Istruttoria cambio di Beneficiario	GAL	Entro 30 giorni dalla richiesta
15	Richiesta di riconoscimento cause di forza maggiore o circostanze eccezionali	Beneficiario	Entro 30 giorni dall'evento fatta salva la riconosciuta impossibilità temporanea a formulare la richiesta
16	Istruttoria richiesta riconoscimento cause di forza maggiore o circostanze eccezionali	GAL	Entro 30 giorni dalla richiesta
17	Comunicazione e richiesta di riconoscimento di eventuali errori palesi	Richiedente/Beneficiario	Entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande di sostegno
18	Istruttoria richieste di riconoscimento di errori palesi	GAL	Entro 30 giorni dalla richiesta
19	Richieste e comunicazioni collegate al procedimento	Richiedente/Beneficiario	Entro 30 giorni dalla data dell'evento
20	Istruttoria Richieste e comunicazioni collegate al procedimento	GAL	Entro 30 giorni dalla richiesta

4.2.1 Il bando

Il GAL provvede alla predisposizione, redazione ed emanazione dei bandi garantendone la conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali -ivi comprese le disposizioni pertinenti emanate dal OPR ARTEA- ed in particolare al CSR Regione Toscana 2023-2027, nonché la coerenza con la SSL approvata.

Ai fini della verifica di conformità dei bandi dei GAL, effettuata dalla AdGR del Programma CSR Regione Toscana 2023-2027, si segue la procedura sotto descritta:

1. invio del bando predisposto dal GAL alla AdGR e per conoscenza al Responsabile dell'intervento SRG06;
2. verifica della conformità (AdGR) ed acquisizione parere responsabili interventi CSR e altri settori amministrazione regionale;
3. analisi ed emanazione nulla osta (AdG);
4. approvazione e pubblicazione del bando (CdA GAL).

1) il GAL trasmette via PEC il bando alla AdGR e per conoscenza all'UCI Leader ;

2) l'AdGR verifica entro 30 giorni lavorativi la conformità della proposta di bando del GAL con riferimento ai seguenti elementi:

- la presenza e la corretta predisposizione degli elementi essenziali del bando;
- la corrispondenza alla relativa scheda di intervento approvata con la SSL;
- il rispetto dei criteri di selezione approvati con Decreto dirigenziale dall'autorità di Gestione;
- il rispetto degli aspetti procedurali previsti dalle "disposizioni comuni degli investimenti materiali e immateriali".

Durante questa fase la AdGR può richiedere al GAL di integrare/modificare le parti del bando, e conseguentemente della modulistica, ritenute non corrette/complete.

L'AdGR verifica inoltre il rispetto da parte del GAL di quanto prescritto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali e in particolare in merito:

- alla tempistica dell'N+2;
- alle modalità di pubblicizzazione;
- alla rispondenza della modulistica a quanto previsto dal bando;
- alla normativa sugli aiuti di stato;
- alle eventuali normative settoriali interessate acquisendo, se necessario, anche il parere di altri responsabili di interventi del CSR, nonché di altri settori dell'amministrazione regionale afferenti alle tematiche presenti nel bando.

3) L'AdGR emette, nei trenta giorni successivi al ricevimento del bando, il nulla osta e lo trasmette via PEC al GAL per la successiva pubblicazione del bando sul BURT. Nel caso di acquisizioni di pareri esterni alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, la decorrenza dei termini in capo alla AdGR è sospesa fino al ricevimento del parere.

Contestualmente, l'AdGR trasmette il testo del bando e la relativa modulistica all'OPR ARTEA che si impegna a predisporre il modulo relativo alla domanda di sostegno sul proprio sistema entro 30 gg dal ricevimento della documentazione. ARTEA si impegna altresì ad informare l'AdGR sulle modifiche poste in essere sulla modulistica al momento dell'elaborazione della domanda di sostegno sul sistema informatizzato.

Nel caso in cui l'AdGR riscontri delle incongruenze/incompletezze nel bando e nella relativa modulistica trasmette le proprie indicazioni al GAL e per conoscenza all'UCI LEADER.

Il GAL è tenuto entro cinque giorni a recepire le indicazioni ricevute dall'AdGR in modo che quest'ultima possa emettere il nulla osta.

4) Acquisito il nulla osta dell'AdGR, il GAL procede alla pubblicazione del bando secondo il testo validato.

4.2.2 Obblighi di Pubblicità

I GAL devono realizzare l'attività di pubblicizzazione dei bandi (sui principali quotidiani a diffusione locale) attraverso la pubblicazione di redazionali che riportino l'estratto dell'avviso pubblico in modo da informare gli agricoltori, gli altri beneficiari e il pubblico circa le opportunità del bando e i contributi dell'Unione Europea per

l'agricoltura e lo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC. Tale pubblicità risponde ad un obbligo espressamente previsto dalla normativa comunitaria (articolo n. 123 del Reg. CE 2021/2115) e assicura una maggiore rispondenza alla normativa nazionale in materia anche in termini di pubblicità legale.

I GAL, inoltre, devono attuare una costante azione di informazione e pubblicità sulle opportunità e sulle realizzazioni di LEADER, in particolare mediante l'attivazione di un sito internet ufficiale del GAL, e verificare, inoltre, nel contempo che i beneficiari finali pubblicizzino il sostegno ricevuto, il tutto almeno secondo le modalità stabilite dall'allegato III del Reg. (UE) n. 129/2022 e secondo le apposite Linee guida regionali approvate con DGR n. 392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/comunicazione>.

4.2.3 Presentazione delle domande di sostegno, loro ricevibilità, fase istruttoria, atti di assegnazione e graduatorie

Le modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande di sostegno, istruttoria e loro valutazione fino alla formazione delle graduatorie e la produzione degli atti di assegnazione si svolgono in linea con quanto disposto dalle "Disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali".¹¹

Qualora nelle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, se non diversamente previsto dal bando, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse sullo stesso intervento/bando (se presenti), seguendo l'ordine della graduatoria.

Fino all'approvazione di un nuovo bando, il GAL, quindi, in caso di disponibilità finanziarie, procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti per lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di sostegno potenzialmente finanziabili.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

5.SUPERVISIONE DEI GAL

La Regione Toscana garantisce mediante l'UCI LEADER, coadiuvato dagli uffici territoriali regionali decentrati (UTR), le verifiche del possesso da parte dei GAL della capacità amministrativa e di controllo necessarie per verificare e collaudare le domande di sostegno da essi ricevute in conformità con le procedure definite ai sensi degli art. 59 e 77 del Reg. 2021/2116.

Il sistema di supervisione sull'attività dei GAL si articola su quattro modalità complementari:

1. sistema dei controlli;
2. sistema del monitoraggio;
3. sistema di valutazione;
4. incontri periodici.

Contribuisce al sistema di supervisione anche la modifica al piano finanziario del GAL di cui al par. 3.3

5.1 Il sistema dei controlli

5.1.1 Controlli sulle attività del GAL

Il controllo sulle spese sostenute dal GAL in qualità di beneficiario finale è svolto dall'UCI LEADER coadiuvato

¹¹ Vedi nota 6

dagli UTR che validano e verificano l'ammissibilità di tali spese, il rispetto del regolamento interno per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché degli obblighi in carico al GAL in merito all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica di conformità delle attività di comunicazione svolte dai beneficiari. Per svolgere l'attività di accertamento, gli uffici si avvalgono delle funzionalità specifiche del sistema informatico ARTEA e al termine dell'accertamento producono, sempre supportati dal programma, un verbale redatto secondo lo schema definito da ARTEA.

Il controllo sulle spese è svolto dagli UTR entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e riguarda tutte le spese sostenute fino a quel momento dal GAL per l'attuazione della SSL. All'UTR competente spetta inoltre il ruolo di vigilanza sulla correttezza delle azioni di pubblicità messe in campo dal GAL per l'emissione delle procedure per la selezione dei beneficiari finali, con segnalazione dei casi di mancato rispetto delle presenti norme.

Gli esiti di tali controlli sono trasmessi da parte dell'UTR all'UCI LEADER per i successivi adempimenti.

Come descritto al precedente paragrafo 4.1.3.6, il responsabile dell'UCI LEADER rilascia il nulla osta alla liquidazione dopo aver valutato il positivo avanzamento procedurale e finanziario, evincibile anche dai rapporti di monitoraggio trimestrali.

In particolare, l'avanzamento procedurale e finanziario, realizzato sulla base di apposite check-list, interesserà i seguenti elementi:

- l'espletamento delle procedure per la selezione dei beneficiari finali;
- la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e finali;
- l'attività di animazione sui bandi pubblicati e di prossima pubblicazione;
- l'attività di informazione ai beneficiari privati e pubblici;
- i contratti di assegnazione emessi;
- gli indicatori fisici di realizzazione e il livello di spesa raggiunto;
- gli accertamenti effettuati su SAL e saldi presentati dai beneficiari ;
- la regolarità e completezza dei rapporti di esecuzione e di ogni altro tipo di adempimento a carico dei GAL;
- la partecipazione ad eventi e a corsi di aggiornamento, formazione e informazione organizzati dalla Regione Toscana e dalla Rete Rurale Nazionale;
- l'esito dei controlli sull'attività dei GAL da parte degli UTR.

Il GAL è soggetto a verifica periodica da parte del responsabile dell'UCI LEADER. La verifica verte sugli impegni elencati nell'atto unilaterale d'obbligo e gli esiti sono trasmessi all'AdGR.

5.1.2 Controlli in loco con beneficiario GAL

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a quattordici giorni.

Il controllo in loco viene effettuato dall'UCI LEADER presso la sede del GAL ed è finalizzato alla verifica della rispondenza di quanto realizzato rispetto ai documenti tecnico-amministrativi e contabili prodotti dal GAL stesso unitamente alla domanda di pagamento. I controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e rispondono all'obbligo di controllo previsto in conformità con le procedure definite ai sensi degli art. 59 e 77 del Reg. 2021/2116.

I controlli in loco verificano, inoltre, che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

I controlli saranno condotti sulla base di apposite check-list predisposte dall'UCI LEADER- e potranno essere effettuati ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno due volte nel corso del periodo di programmazione, di cui una in sede di liquidazione dell'ultimo SAL.

5.1.3 Controlli ex post con beneficiario Non GAL

L'obiettivo principale del sistema di controlli ex-post è quello di verificare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione e controllo adottato dal GAL per la gestione degli interventi finanziati nell'ambito del Metodo LEADER (intervento SRG06 – sotto intervento A) del CSR e garantire che lo stesso sia in grado di prevenire, individuare e correggere le eventuali carenze/anomalie/irregolarità, in particolare quelle di natura sistematica, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria degli interventi sostenuti.

Tale verifica viene pertanto effettuata attraverso l'esame delle procedure e dei principali aspetti organizzativi adottati dal GAL.

I controlli ex-post sono infatti finalizzati a verificare il rispetto degli impegni, l'effettiva realizzazione e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, e a garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il controllo ex post è svolto sulle operazioni finanziate, successivamente alla liquidazione del saldo, per verificare il rispetto degli impegni contemplati dai bandi di cui all'art. 4.1.

5.2 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

5.2.1 Monitoraggio ordinario

Ai fini del monitoraggio procedurale il GAL deve comunicare alla AdGR e al Responsabile dell'UCI LEADER l'avviso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale di ciascuna procedura per la selezione dei beneficiari finali, entro la data di pubblicazione sul BURT.

Per ciascun trimestre solare, entro il giorno 15 del mese successivo, il GAL è tenuto a relazionare all'AdGR e al Responsabile dell'UCI LEADER in merito allo stato di avanzamento procedurale e finanziario secondo lo schema definito dalla AdGR.

5.2.2 Monitoraggio annuale

Ogni GAL deve inviare alla AdGR e per conoscenza al Responsabile dell'UCI LEADER una relazione annuale per consentire la verifica dell'attività svolta, predisposta secondo lo schema definito dall'AdGR e anche sulla base del report di cui alla convenzione stipulata tra ARTEA OPR e il singolo GAL. Nella relazione annuale devono essere indicati chiaramente lo stato di attuazione del programma e i problemi incontrati nel corso dell'anno.

5.3 SISTEMA DI VALUTAZIONE

L'AdGR svolge azione di supervisione dell'attuazione della SSL da parte dei GAL attraverso sia le attività di autovalutazione poste in essere dal GAL stesso, sia attraverso la valutazione del CSR posta in essere dal valutatore indipendente, scelto con procedura ad evidenza pubblica.

5.4 INCONTRI PERIODICI

L'AdGR convoca riunioni periodiche con tutti i Responsabili Tecnico Amministrativi, con il responsabile dell'UCI LEADER e con ARTEA al fine di monitorare congiuntamente l'andamento delle SSL e di risolvere le principali difficoltà riscontrate nella loro attuazione.

5.5 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI (sui bandi emanati dai GAL)

Ai sensi del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola

comune" è competenza dell'organismo pagatore la disciplina e l'applicazione delle sanzioni e sarà quindi ARTEA ad adottare proprie disposizioni attuative per l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni.

6.PROCEDIMENTO DI DECADENZA DEI GAL

Il mancato rispetto di uno solo degli impegni sottoscritti nell'atto unilaterale d'obbligo di cui al paragrafo 2.1.3 "Responsabilità" comporta l'immediata sospensione dell'operatività del GAL in riferimento all'attuazione del Metodo LEADER del CSR e la sospensione dei trasferimenti al GAL dei fondi previsti per il sotto intervento B; la reiterazione dell'inadempienza produce la decadenza del riconoscimento regionale.

Nel caso di decadenza del riconoscimento sono comunque riconosciuti al GAL i contributi relativi alle attività completate e regolarmente rendicontate alla Regione prima della sospensione dei trasferimenti. Saranno oggetto di recupero gli eventuali trasferimenti relativi a contributi già anticipati ma non corrispondenti ad attività regolarmente completate e rendicontate.

Si considerano attività completate e regolarmente rendicontate quelle afferenti tutte le domande di pagamento per stato di avanzamento lavori (SAL) istruite positivamente e approvate da ARTEA.

In conseguenza di tale provvedimento di decadenza, la Giunta regionale individua uno o più Settori della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale cui affidare la gestione delle operazioni di attuazione e di chiusura della Strategia di sviluppo locale del GAL a cui è stato revocato il riconoscimento.

7.COORDINAMENTO CON LE STRATEGIE TERRITORIALI DELLE AREE INTERNE (SNAI)

La Regione Toscana, in ottemperanza a quanto previsto dall' Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 e coerentemente con quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, ha attivato le procedure che hanno permesso di individuare sei aree interne da sostenere mediante il finanziamento delle relative Strategie territoriali¹².

Le sei aree interne oggetto di Strategia sono:

- Garfagnana – Lunigiana – Media Valle – Appennino pistoiese
- Casentino Valtiberina
- Valdarno e Valdisieve – Mugello – Val di Bisenzio
- Valdichiana senese
- Alta Valdera - alta Valdicecina - Colline metallifere - Valdimerse
- Amiata Valdorcia - Amiata grossetana – Colline del Fiora

Come previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 199 del 28 febbraio 2022 di approvazione degli indirizzi per l'elaborazione delle strategie territoriali integrate nelle Aree interne, l'insieme dei fondi FESR, FSE+, FEASR, FEAMPA e FSC concorrono al sostegno delle sei strategie d'area e in generale dei comuni delle aree interne.

Il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, indicando appunto tra gli obiettivi strategici la promozione della coesione territoriale e dei luoghi della Toscana diffusa - che ricoprono i "territori montani" e le "aree interne" - er rilanciare uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i diversi territori della regione, riconosce anche il ruolo e le competenze dei GAL nello sviluppo dei luoghi della "Toscana diffusa". Infatti, come emerge anche dalle procedure di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale e dei GAL le aree interessate dall'approccio LEADER e quelle interessate dalla SNAI sono quasi del tutto coincidenti.

La Giunta regionale ha ritenuto quindi opportuno affidare agli stessi GAL la gestione della quota di risorse FEASR riservata al finanziamento delle Strategie di area interna.

A tale scopo, all'interno dell'intervento SRG06 Leader, Regione Toscana individua una riserva di fondi specifica,

¹² <https://www.regione.toscana.it/-/strategia-regionale-per-le-aree-interne-2021-2027>

pari complessivamente a 7,2m€, da destinare alle sei aree interne (o Aree progetto) che sviluppano ed attuano le Strategie territoriali integrate (SNAI) individuate, previo negoziato con il Dipartimento per le Politiche di coesione, nell'Allegato A alla Delibera GR n.690 del 20 giugno 2022 (n.115 Comuni di cui n. 113 già Comuni Leader).

7.1 Compiti di animazione e gestione dei GAL per i Piani di Sviluppo Rurale d'Area (PSRA)

I GAL svolgono un'attività di animazione del territorio finalizzata ad elaborare, sulla base degli indirizzi delle coalizioni delle aree interne (cabina di regia politica) e con il contributo degli stakeholders locali, per ognuna delle suddette sei aree, un Piano di sviluppo rurale d'area (PSRA) da realizzare attraverso un'azione specifica (ad es. progetto di Comunità) o un insieme di azioni ordinarie del PSP/CSR 2023-27 (massimo n. 3 interventi) ritenuti maggiormente utili alla attuazione della Strategia di Area).

I GAL di riferimento di ciascuna area elaborano il Piano (singolarmente nel caso che l'area abbia un solo GAL di riferimento o congiuntamente nel caso che l'area interna abbia più GAL di riferimento) tenendo conto sia degli indirizzi strategici delle coalizioni d'area che degli ambiti tematici individuati nelle SSL Leader a cui i PSRA devono essere collegati in maniera strumentale e/o complementare.

I PSRA devono contenere almeno gli elementi indicati dall'ADGR FEASR con propri provvedimenti.¹³ Una volta definiti i Piani di sviluppo Rurale delle sei aree, previo assenso degli organi decisionali delle coalizioni, i GAL li sottopongono all'ADGR FEASR per una verifica di conformità. A seguito della verifica dell'ADGR FEASR, i Piani vengono trasmessi all'autorità di Gestione FESR - cui compete il coordinamento della SnaI - per la loro integrazione all'interno dei documenti attuativi delle SnaI da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Gli stessi PSRA vengono quindi integrati - insieme alla relativa dotazione finanziaria - nelle pertinenti SSL LEADER da proporre alla Giunta regionale quale loro aggiornamento.

Ogni GAL può essere beneficiario di un contributo per le attività di animazione del territorio e gestione dei Piani di Sviluppo Rurale d'Area non superiore a 171.000 € e può presentare una richiesta di anticipo pari al 50% dopo l'approvazione dei Piani da parte della Giunta Regionale.

La dotazione riservata a ciascuna Area interna (1m€) è assegnata dai GAL ai progetti dei beneficiari finali che maggiormente rispondono alle priorità e ai criteri di selezione definiti dal PSRA. Alla riserva di risorse definita da Regione Toscana per le aree interne, concorrono i due Comuni aree interne non Leader (Chiusi e Sinalunga) secondo quanto definito nella scheda di intervento SRG06.

A conclusione delle procedure di selezione dei progetti, ciascun GAL presenta all'ADGR FEASR una relazione di attuazione in cui sono riepilogate le seguenti informazioni:

- le attività di animazione e gestione svolte per le aree interne del proprio territorio;
- gli esiti delle procedure di selezione realizzate per area/aree interne di riferimento;
- la quota della dotazione finanziaria riservata all'area/aree interne di riferimento che è stata assegnata a progetti ricadenti nel territorio del singolo GAL
- i risultati conseguiti con i PSRA ed i target degli indicatori di output e di risultato programmati;
- le sinergie attivate tra le SSL ed i Piani di sviluppo delle aree interne.

7.2 Altri compiti del GAL

Il GAL sulla cui area di intervento LEADER insistono anche comuni compresi in una strategia di area interna, è chiamato a svolgere altre attività che concorrono all'attuazione della Strategia di Area interna attraverso il contributo del FEASR:

- gestire le risorse attribuite, secondo quanto previsto della scheda intervento del CSR e/o da disposizioni dell' AdGR FEASR, rispettando tutte le prescrizioni e modalità relative alla gestione, monitoraggio e rendicontazione, controlli previste in queste disposizioni;
- collaborare con il Capofila della Strategia di area al fine della migliore integrazione dei fondi FEASR all'attuazione della Strategia di area;
- collaborare con i Capofila della Strategia di Area nella fase di monitoraggio e rendicontazione del CSR

¹³ Decreto n. 24089 del 30.10.2024

2023-27.

Nel caso che nell'Area interna insistano due o più GAL competenti per territorio LEADER, questi si accordano in merito alla definizione dei relativi ruoli e comunicano l'accordo all'AdGR FEASR per la sua presa d'atto. In ogni caso, ogni GAL attuerà almeno l'azione di animazione per promuovere i bandi dedicati alle aree interne che riguardano il proprio territorio di competenza LEADER.

I GAL coinvolti nella gestione dei fondi FEASR destinati al finanziamento delle Strategie d'area sottoscrivono un'appendice all'atto unilaterale d'obbligo di cui al paragrafo 2.1.3 delle presenti disposizioni in cui si impegnano a tale gestione nel rispetto delle disposizioni date dalla Giunta regionale.

APPENDICE A: RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti sono di seguito richiamati, con elencazione da intendersi come indicativa e non esaustiva:

A.1 Normativa unionale:

- REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
- REGOLAMENTO (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza

A.2 Normativa nazionale:

- Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027
- Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. (nuove norme sul procedimento amministrativo)
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice degli appalti pubblici)
- Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, recanti le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161
- D.lgs. n. 165/2001 normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (c.d. legge anticorruzione)
- D.lgs. 39/2013 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190
- D.lgs. n. 104/2010 recante il Codice del processo amministrativo
- D.lgs. n. 33/2013 c.d. Decreto trasparenza novellato dal D.lgs. n. 97/2016
- DPR n. 184/2006 modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 15, "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio

Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della

politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

A.3 Normativa regionale:

- Delibera della giunta regionale n.1582 del 18/12/2023 con cui è stato approvato il documento attuativo "Competenze" e ss.mm.ii.
- Delibera della giunta regionale n.1534 del 27 dicembre 2022 con cui è stato approvato il "Complemento per lo sviluppo rurale (Csr) della Toscana 2023-2027 e ss.mm.ii.
- Delibera della giunta regionale n.1599 del 28 dicembre 2023 con cui sono state approvate le "Disposizioni Comuni - documento attuativo per gli interventi a investimento materiali e immateriali" e ss.mm.ii.
- Delibera della giunta regionale n.1370 del 27 novembre 2023 "Regolamento UE 2021/2115 -CSR Toscana 2023-2027- Intervento SRG06 - LEADER Attuazione strategie di sviluppo locale - Approvazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), riconoscimento dei Gruppi di Azione Locale e assegnazione della relativa dotazione finanziaria. Indicazioni per il riconoscimento del contributo di cui alla Sottomisura 19.1 "Supporto preparatorio" del PSR 2014-2022 finalizzato alla predisposizione delle SSL a norma del nuovo quadro giuridico 2023-2027" e ss.mm.ii
- Legge regionale n. 11 del 4 febbraio 2025 'Valorizzazione della Toscana diffusa'